

STATUTO DEL CO.PR.E.S.C. - COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

"I coordinamenti provinciali, per loro natura e organizzazione, non sono Associazioni di Promozione Sociale. Dunque non sono vincolati alle prescrizioni dettate dalla L. 383/00 e dalla L.R. 34/02. Possono quindi ricevere contributi e accedere ad altri benefici indipendentemente dall'iscrizione nell'albo di cui alla normativa richiamata".

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1 - Costituzione

1. E' costituita, su iniziativa della Provincia di FORLI' – CESENA ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e nel contesto della L. 64/2001 e del D.Lgs. 77/2002, nonché della L. 230/1998, un'associazione mista pubblico-privata, senza fini di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite, quale organismo di coordinamento e rappresentanza, promozione e sensibilizzazione, programmazione e sostegno alla progettazione, formazione, verifica e riconoscimento del servizio civile sul territorio provinciale, nelle sue valenze di crescita personale per chi lo svolge, di risposta ai bisogni della collettività, di sviluppo del contesto operativo e più in generale della comunità territoriale in cui si realizza.
2. L'Associazione viene costituita ai sensi del Codice Civile, ispirandosi ai valori sanciti dagli artt.2, 3 -secondo comma-, 4 - secondo comma - e 11 della Costituzione e in attuazione degli artt.18 e 118 - quarto comma - della stessa norma costituzionale.
3. Le attività e l'organizzazione dell'Associazione sono orientate ai principi della democrazia, dell'imparzialità e della trasparenza.

ARTICOLO 2 - Denominazione

1. L'Associazione è denominata COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE (CO.PR.E.S.C.) della Provincia di FORLI' - CESENA. in seguito detta Associazione.

ARTICOLO 3 - Sede

1. L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in via Piazza G.B. Morgagni 2 – Forlì – presso i locali della Provincia di Forlì-Cesena. Il Consiglio, con propria deliberazione, può trasferire la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 4 - Durata

1. L'Associazione decorre dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 - Principi

1. Il CO.PR.E.S.C. ispira il proprio operato:
 - a) alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, quali fondamento della libertà, della giustizia e della pace;
 - b) ai principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, nel pieno riconoscimento e per il completo sviluppo, materiale e spirituale, della vita umana;
 - c) al dovere di solidarietà sociale, contribuendo in tal modo allo sviluppo della comunità locale, nazionale e internazionale;
 - d) al ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli, nonché come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
 - e) alla promozione e alla ricerca di forme non armate e nonviolente per la gestione, soluzione, trasformazione dei conflitti;
 - f) ai principi fondamentali della Costituzione Italiana della Repubblica Italiana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948;
 - g) alla valorizzazione del diritto fondamentale della persona all'obiezione di coscienza da parte di coloro che, opponendosi all'uso delle armi e/o alla violenza, scelgono di prestare il servizio civile;

- h) alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, alla salvaguardia ambientale e tutela del patrimonio storico–artistico, culturale e alla protezione civile.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il CO.PR.E.S.C. non si sostituisce, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile e a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si possono dare, siano essi sedi di attuazione degli Enti nazionali o Enti a carattere locale, bensì lavora affinché cresca all'interno degli Enti la cultura del servizio civile e la capacità di operare in esso, mediante la diretta responsabilizzazione del personale degli Enti stessi. Si sottolinea inoltre che l'attività formativa, ritenuta indispensabile, rimane in carico ai singoli enti associati.

ARTICOLO 6 - Finalità

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
- a) assicurare nei confronti della Regione Emilia–Romagna il coordinamento e la rappresentanza degli enti di servizio civile aderenti;
 - b) collaborare all'attuazione del piano annuale regionale del servizio civile di cui all'art.7, comma 3, della L.R. 20/2003;
 - c) garantire, nelle modalità che il CO.PR.E.S.C. andrà individuando e avvalendosi anche delle strutture e delle esperienze esistenti, un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati del territorio provinciale;
 - d) assicurare il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni al fine della costituzione, e successivamente dell'adeguamento della banca dati prevista dall'art.13 della L.R.20/2003;
 - e) garantire i servizi di base per tutti gli enti aderenti di cui al successivo art. 7, con particolare riferimento ai sistemi di promozione e sensibilizzazione, informazione e orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione e aggiornamento dei giovani, volontari e obiettori di coscienza, e del personale specifico degli enti, al monitoraggio e riconoscimento delle competenze acquisite;
 - f) promuovere connessioni tra il mondo del servizio civile e i mondi della scuola, dell'università, del volontariato, della formazione professionale e del lavoro, al fine di far crescere nel territorio la cultura e la pratica del servizio civile;
 - g) favorire il confronto tra gli enti riguardo alla promozione del servizio civile nelle scuole e in altri contesti giovanili, all'individuazione dei settori prioritari di svolgimento del servizio civile, alla costruzione di criteri condivisi di qualità secondo i quali organizzare e monitorare il servizio civile, alla costruzione di un sistema di incentivi e di riconoscimenti dell'esperienza del servizio civile;
 - h) promuovere il servizio civile delle diverse fasce di popolazione individuate dalla L.R. 20/2003: minori tra i 15 e i 18 anni, giovani tra i 18 e i 28 anni, adulti e anziani, senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza e rivolgendo una particolare attenzione alla sperimentazione di percorsi di servizio in cui possono venire a contatto generazioni e culture diverse;
 - i) nominare un rappresentante all'interno della Consulta regionale per il servizio civile, di cui all'art. 20 della L.R. 20 del 2003.
2. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione attiva un proprio livello operativo nelle modalità che verranno individuate dal Consiglio e nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione si avvarrà anche delle competenze di enti pubblici e privati presenti sul territorio in particolare di quelli aderenti al CO.PR.E.S.C., con i quali può stipulare specifici accordi, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio.

TITOLO II - SOCI

ARTICOLO 7 - Soci

1. Sono soci dell'Associazione quelli risultanti dall'atto costitutivo e quelli che intenderanno aderirvi successivamente.
 2. Il rapporto associativo è unico e comporta gli stessi diritti e obblighi per i soci.
 3. Tutti gli associati hanno il diritto di voto attivo e passivo.
- All'Associazione possono aderire la Provincia, che svolge funzione di garante del sistema regionale di servizio civile, i Comuni della provincia, che sono titolari delle funzioni di promozione, sensibilizzazione e tutela del servizio civile, e gli altri enti pubblici locali nonché gli organismi pubblici territoriali che intendano perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Possono, inoltre, farne parte le aggregazioni del privato sociale, aventi le caratteristiche di cui al comma successivo e sede nel territorio provinciale, che rappresentano, in qualità di socio all'interno dell'Assemblea, i propri aderenti, sedi d'attuazione degli enti di servizio civile di livello provinciale, regionale e nazionale.

4. Possono, infine, farne parte tutti i soggetti del privato sociale in possesso dei seguenti requisiti:
 - assenza di scopo di lucro;
 - corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del servizio civile, stabilite dall'art.2 della L.R. 20/2003 e dal presente statuto all'art.6;
 - autonomia legale e statutaria di ogni singolo richiedente.
5. L'ente accreditato per la gestione del servizio civile, a livello nazionale o regionale, che ne faccia richiesta, entra a fare parte del CO.PR.E.S.C.. Le richieste di adesione dei soggetti non accreditati, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere indirizzate al Consiglio, che deciderà, a maggioranza nella prima seduta utile, sulla loro accettazione, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

ARTICOLO 8 - Osservatori

1. Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente art. 6, primo comma lettere f) e g), partecipano all'Associazione, in qualità di osservatori, le forme associative (escluse le forme di partenariato, altre forme associative attivate esclusivamente per il servizio civile e le Comunità Montane) e gli enti aventi le caratteristiche indicate nel precedente articolo, interessati alle attività del CO.PR.E.S.C., che per statuto, regolamento o libera scelta non possono altrimenti aderire all'Associazione, non assumendo pertanto alcun obbligo e non potendo di conseguenza accampare alcun diritto.
2. Gli enti osservatori possono contribuire alla realizzazione, promozione e verifica delle azioni di cui al precedente art. 6, primo comma.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di socio può cessare nei seguenti casi:
 - a. recesso del socio attraverso dichiarazione scritta;
 - b. decadenza per mancato versamento della quota associativa, trascorsi 6 mesi dal sollecito;
 - c. decadenza per palese incompatibilità tra le attività del socio e quelle del CO.PR.E.S.C.;
 - d. decadenza per scioglimento o estinzione dell'ente;
 - e. perdita dei requisiti previsti dal precedente art.7, comma 5.
2. Il recesso del socio ha effetto dal 1° gennaio successivo.
3. Il socio che si trova nelle condizioni di cui alla lettera b, c, e, del precedente comma viene invitato dal Presidente a regolarizzare la propria posizione.
4. Il Presidente è tenuto a inserire all'ordine del giorno del Primo Consiglio utile la questione della perdita della qualifica di socio.
5. La perdita della qualifica di socio, per motivi diversi dal recesso, è deliberata dal Consiglio, fatto salvo il diritto del socio, dichiarato decaduto per le cause previste al comma 1°, di appellarsi, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all'Assemblea dei soci.
6. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riscuotere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - FINANZE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 10 - Quote sociali e patrimonio dell'Associazione

1. Le quote sociali sono determinate annualmente dall'Assemblea del CO.PR.E.S.C. in sede di approvazione del bilancio preventivo.
2. Contributi straordinari a carico degli associati potranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in relazione ad esigenze straordinarie, con le stesse formalità e maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali versate dagli associati nonché da contributi e sovvenzioni provenienti da privati, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da enti ed istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di programmi specifici realizzati per il perseguimento dei fini statuari, da donazioni e da lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da

convenzioni, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

4. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci ne durante la vita dell'Associazione, ne al momento del suo scioglimento.
5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.
6. In caso di scioglimento del CO.PR.E.S.C. il patrimonio sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe o comunque di pubblica utilità ovvero restituito alla Regione Emilia-Romagna per la quota parte del Fondo regionale inutilizzata e per la promozione dell'art. 3 lettera e) e dell'art. 18 comma 1 della Legge Regionale n. 20 del 21/10/2003.
7. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito individuato dal Consiglio, tenendo conto della coerenza coi principi del presente statuto e in ogni caso non devono essere depositati in Istituti di credito che risultino coinvolti in transazioni relative al commercio e alla produzione di armi.
8. L'Associazione potrà avvalersi, attraverso specifici accordi, delle risorse logistiche ed economiche messe a disposizione dalla Provincia di Forlì - Cesena, dagli enti locali e dagli enti associati, oltre a eventuali finanziamenti regionali.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vice-presidente
 - e) il Revisore dei conti.
2. Le cariche sono a titolo gratuito;
3. Gli incarichi di Presidente, Vice presidente e Consigliere sono ricoperti da persone fisiche rappresentative di enti pubblici e/o privati aderenti al CO.PR.E.S.C.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea: composizione e funzioni

1. L'Assemblea degli associati è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali della vita dell'Associazione ed è formata dai rappresentanti degli Enti di servizio civile e degli altri enti e soggetti di cui all'art. 7, in regola con il versamento delle quote associative annuali. Possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, i soggetti di cui all'art. 8.
2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, due volte all'anno, per approvare il bilancio preventivo, le quote sociali annuali e il programma delle attività, esaminare l'attività dell'Associazione e deliberare il bilancio consuntivo, nonché per adottare le altre decisioni di sua competenza, quali l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, e la determinazione di contributi straordinari a carico degli associati.
3. L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, per adottare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.
4. L'Assemblea è inoltre chiamata a provvedere all'elezione e al rinnovo, ogni tre anni, degli organi sociali.

ARTICOLO 13 - L'Assemblea: funzionamento

1. L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione il quale la presiede e provvede alla convocazione delle sedute.
2. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dalla Provincia.
3. Oltre alle convocazioni per la discussione ed approvazione degli oggetti di cui all'art.12, 2° e 3° comma, l'Assemblea è convocata ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora lo richieda il Consiglio oppure su richiesta motivata di almeno un quarto degli associati; in queste due ultime ipotesi il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla richiesta.
4. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno 10 giorni prima della sua effettuazione, tramite comunicazione scritta o telegramma, fax o posta elettronica e deve contenere data, luogo e ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione dell'Assemblea può essere comunicata almeno quarantotto ore prima, con le modalità ed i contenuti predetti.

5. In prima convocazione l'Assemblea è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega conferita ad altro socio; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.
6. Ogni rappresentante degli Enti e organismi aventi diritto di voto può delegare per iscritto un altro rappresentante avente diritto al voto: non è ammessa più di una delega per ogni rappresentante.
7. Ogni Ente deve essere rappresentato da una persona fisica con potere di **rappresentanza**, voto e assunzione di incarichi associativi.
8. All'Assemblea possono votare tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative annuali.
9. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti. In caso di votazioni e delibere che riguardino persone, il voto è espresso a scrutinio segreto.
10. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 14 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da massimo 9 /minimo 5 componenti scelti fra gli appartenenti agli enti accreditati.
2. Ne fanno parte il Presidente e massimo 8 membri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci, nella misura massima di numero 4 rappresentanti del pubblico e numero 4 rappresentanti del privato. La presidenza del Consiglio Co.Pr.E.S.C. di prassi è alternativamente attribuita agli Enti Locali o al Privato Sociale.
3. Il Consiglio resta in carica 3 anni.
4. Il Consiglio si rinnova entro la conclusione della durata in carica, ovvero entro massimo 6 mesi mantenendo in tale periodo le competenze di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio decade qualora l'Assemblea dei soci non approvi il bilancio e rimane in carica per il disbrigo della ordinaria amministrazione. Entro 30 giorni, deve convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza di almeno 5 componenti. In caso di votazioni e delibere che riguardino persone il voto può essere espresso a scrutinio segreto.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente con nota scritta da inviarsi ai componenti almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato almeno sei volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta;

ARTICOLO 15 - Compiti del Consiglio

1. Il Consiglio elegge il Vice-presidente su proposta del Presidente;
2. Il Consiglio redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale e il programma triennale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e delibera inoltre su tutta l'attività gestionale, sia ordinaria che straordinaria, dell'Associazione. Il Consiglio, altresì, nomina il rappresentante dell'Associazione all'interno della Consulta regionale per il servizio civile.
3. Il bilancio preventivo, coincide con l'anno solare, e di norma si approva entro l'anno precedente.
4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro la fine di aprile di ogni anno.

ARTICOLO 16 - Il Presidente e il Vice-presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura i rapporti istituzionali.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, definendone l'ordine del giorno.
3. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile.

4. In caso di assenza, di impedimento e/o di dimissioni (in questo caso per il tempo necessario alla nuova elezione) le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-presidente.

ARTICOLO 17 - Il Revisore dei conti

1. **Il Revisore è l'organo** di controllo della gestione dell'Associazione.
2. **Il Revisore** è nominato dall'Assemblea;
3. Le competenze e le funzioni del **Revisore** dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni;
4. **Il Revisore** dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni.
5. **Il Revisore** risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente e all'Assemblea.

TITOLO V – UFFICI E PERSONALE

ARTICOLO 18 - Funzionamento

1. L'Associazione, per attivare il proprio livello operativo, può assumere personale nel rispetto della normativa vigente ed affida al personale afferente alla Provincia di Forlì-Cesena la gestione amministrativa e finanziaria del bilancio (pagamenti; rapporti con banca, fornitori, consulenti per tenuta bilancio e paghe, revisore dei conti), nonché la segreteria del Consiglio CoPrESC; ovvero la affida all'Ente a cui la Regione delegherà la competenza del Servizio di cui alla L.R.20/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Associazione, inoltre, per la gestione di iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali potrà stipulare appositi accordi con enti pubblici e privati.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto viene fatto rinvio alle previsioni, in quanto applicabili, del codice civile.
2. Inoltre si fa riferimento al regolamento attuativo del presente statuto, che verrà deliberato entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto e dalla costituzione del CO.PR.E.S.C.